



Uno Stato membro non è tenuto ad accordare a ogni cittadino dell'Unione che abbia circolato sul suo territorio il divieto di estradizione verso gli Stati Uniti di cui godono i suoi cittadini

Tuttavia, prima di estradare tale cittadino, lo Stato membro richiesto deve porre lo Stato membro di origine in condizione di chiederne la consegna nell'ambito di un mandato d'arresto europeo

Il sig. Romano Pisciotti, cittadino italiano, è stato accusato negli Stati Uniti d'America di avere partecipato a concertazioni anticoncorrenziali nel settore della vendita di tubi marini. Durante uno scalo del suo volo in provenienza dalla Nigeria e diretto in Italia, è stato arrestato in Germania. In base all'accordo UE-USA sull'extradizione, è stato dunque estradato negli Stati Uniti dove è stato in seguito condannato a una pena pecuniaria e a una pena detentiva di due anni.

Il sig. Pisciotti ha proposto ricorso dinanzi al Landgericht Berlin (Tribunale di Berlino, Germania) per ottenere la condanna della Germania al risarcimento dei danni. A suo avviso, la Germania ha violato il diritto dell'Unione e, in particolare, il divieto generale di discriminazione per non avergli accordato il beneficio del divieto di estradizione previsto dalla Costituzione tedesca a favore di ogni cittadino tedesco.

Il Landgericht Berlin chiede chiarimenti alla Corte di giustizia a tal proposito.

Con la sentenza odierna, la Corte constata anzitutto che la situazione di un cittadino dell'Unione, come il sig. Pisciotti (oggetto di una richiesta di estradizione verso gli Stati Uniti e arrestato, ai fini dell'eventuale esecuzione di tale richiesta, in uno Stato membro - Germania - diverso da quello di cui ha la cittadinanza - Italia) rientra nell'ambito di applicazione del diritto dell'Unione dal momento che tale cittadino, nel fare scalo in Germania durante il suo viaggio di ritorno dalla Nigeria, ha esercitato il suo diritto di circolare liberamente nel territorio dell'Unione e che la richiesta di estradizione è stata effettuata nell'ambito dell'accordo UE-USA. Il fatto che, al momento dell'arresto, il sig. Pisciotti fosse unicamente in transito in Germania non rileva a tal fine.

La Corte constata inoltre che, in un siffatto caso, **il diritto dell'Unione¹ non osta a che lo Stato membro richiesto (la Germania) operi una distinzione, sulla base di una norma di diritto costituzionale, tra i suoi cittadini e i cittadini di altri Stati membri e che lo stesso autorizzi tale estradizione mentre vieta quella dei propri cittadini, una volta che ha preventivamente posto in grado le autorità competenti dello Stato membro di cui tale persona è cittadino (l'Italia) di chiederne la consegna nell'ambito di un mandato d'arresto europeo e quest'ultimo Stato membro non ha adottato alcuna misura in tal senso.**

La Corte osserva che l'accordo UE-USA consente, in linea di principio, che uno Stato membro riservi, sulla base vuoi delle disposizioni di un accordo bilaterale (come il trattato sull'extradizione Germania-Stati Uniti) vuoi di norme del suo diritto costituzionale (come la costituzione tedesca) una sorte specifica ai propri cittadini, vietando la loro estradizione.

¹ Il divieto di qualsiasi discriminazione in base alla cittadinanza e il diritto di libera circolazione di ogni cittadino dell'Unione.

È vero che, in una situazione come quella di cui trattasi, la disparità di trattamento consistente nel consentire l'extradizione di un cittadino dell'Unione, avente la cittadinanza di un altro Stato membro (come il sig. Piscioti) si traduce in una restrizione della libertà di circolazione.

Tuttavia, come già riconosciuto dalla Corte², l'obiettivo di evitare il rischio d'impunità delle persone che hanno commesso un reato è legittimo e può, in linea di principio, giustificare una siffatta restrizione.

Occorre altresì che la misura in questione sia necessaria a conseguire tale obiettivo e che questo non possa essere raggiunto mediante una misura meno restrittiva, quale la consegna del cittadino dell'Unione al suo Stato membro di origine, qualora quest'ultimo sia competente a perseguirlo, nell'ambito di un mandato d'arresto europeo vertente sui medesimi fatti contestatigli nella richiesta di estradizione.

Nel caso di specie, le autorità consolari dell'Italia sono state tenute informate della situazione del sig. Piscioti precedentemente all'esecuzione della domanda di estradizione, senza che le autorità giudiziarie italiane abbiano emesso un mandato d'arresto europeo nei suoi confronti. Ne discende che il diritto dell'Unione non ostava all'extradizione del sig. Piscioti verso gli Stati Uniti.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell'ambito di una controversia della quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all'interpretazione del diritto dell'Unione o alla validità di un atto dell'Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga sottoposto un problema simile.

Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna la Corte di giustizia.

Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia

Contatto stampa: Eleonora Montserrat Pappalettere ☎ (+352) 4303 8575

Immagini della pronuncia della sentenza sono disponibili su « [Europe by Satellite](#) » ☎ (+32) 2 2964106

² Sentenza del 6 settembre 2016, Petruhin, [C-182/15](#), v. anche comunicato stampa n. [84/16](#).